



Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Università di Modena e Reggio Emilia

Modulo Jean Monnet ***Diritto dell'integrazione culturale***

Cinzia Valente

E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto dell'integrazione culturale

I diritti dei minori in ambito internazionale

- ▶ Unione Europea:

<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>

- ▶ Conferenza dell'Aja:

<https://www.hcch.net/italian>

- ▶ ONU:

<https://www.un.org/en>

Diritto dell'integrazione culturale

Alcuni atti di rilevanza transnazionale su aspetti specifici

- ▶ Convenzione Europea sull'adozione dei minori, Strasburgo 24 aprile 1967
- ▶ Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori a carattere internazionale, Lussemburgo 20 maggio 1980
- ▶ Convenzione sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, L'Aja 5 ottobre 1961
- ▶ Regolamento CE 2201/2003 - Bruxelles II

Diritto dell'integrazione culturale

Le «leggi fondamentali»

Convenzione Europea della Salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) adottata il 4 novembre 1950

- ▶ Ambito di applicazione
- ▶ Estensione della tutela «fondamentale» al minore

Diritto dell'integrazione culturale

CEDU

Art. 2

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Art. 3: Proibizione della tortura

Art. 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza

Art. 6: Diritto ad equo processo

Diritto dell'integrazione culturale

CEDU

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Diritto dell'integrazione culturale

CEDU - Protocollo n. 12

Art. 1 Divieto generale di discriminazione

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

Diritto dell'integrazione culturale

Ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

- ▶ Tutela dei minori stranieri non accompagnati attraverso art. 8 CEDU
- ▶ Esempi:
 1. Affaire Khan C. France (Requête no 12267/16)
 2. Affaire H.A. Et Autres C. Grèce (Requête no 19951/16)
 3. Affaire Sh.D. Et Autres C. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine Du Nord, Serbie Et Slovénie (Requête no 14165/16) in data 13 giugno 2019

Diritto dell'integrazione culturale

Le «leggi fondamentali»

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

I principi:

- ▶ Interesse del minore come prioritario
- ▶ Tutela del diritto alla vita
- ▶ Protezione per sano sviluppo
- ▶ Non discriminazione
- ▶ Sicurezza sociale

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Principio di non discriminazione

Art. 2:

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Tutela del superiore interesse del minore

Art. 3:

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre 3 persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Tutela della vita, della sopravvivenza e dello sviluppo

Art. 6:

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Tutela della vita familiare

Art. 8:

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Ascolto del minore

Art. 12:

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Il minore rifugiato

Art. 22:

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Tutela della salute

Art. 24:

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli; b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. 4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Tutela dell'educazione scolastica

Art. 28:

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Estensione delle garanzie al minore straniero non accompagnato ed esigenza di tutela rafforzata

Commento generale n. 6

Paragrafo 18. Il principio di non discriminazione si applica, in tutti i suoi aspetti, a ogni questione che riguarda i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. In particolare, proibisce ogni discriminazione nei confronti di bambini, siano essi non accompagnati o separati dalle loro famiglie, rifugiati, richiedenti asilo politico o migranti. Questo principio, se adeguatamente compreso, non previene, ma richiede una differenziazione sulla base delle differenti esigenze di protezione dei bambini, a seconda dell'età e/o del genere. Dovrebbero essere prese delle misure per correggere l'eventuale percezione errata e negativa da parte della società dei bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie. L'adozione di politiche o di altre misure relative all'ordine pubblico e riguardanti i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie è permessa solamente qualora sia basata sulla legge; comporti una valutazione individuale invece che collettiva; sia conforme al principio di proporzionalità; e rappresenti l'opzione meno intrusiva. Per non violare il principio di non discriminazione, queste misure non devono pertanto essere applicate a un gruppo o collettivamente.

Diritto dell'integrazione culturale

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - 20 novembre 1989

Commento generale n. 6

Paragrafo 20. Per determinare quale sia l'interesse superiore del bambino è necessaria una valutazione chiara e omnicomprensiva della sua identità, comprendente la sua nazionalità, l'educazione, l'appartenenza etnica, culturale e linguistica, le sue particolari debolezze e necessità di protezione. Pertanto, permettere al bambino di entrare nel territorio è un prerequisito per questo iniziale processo di valutazione. Il processo di valutazione dovrebbe avvenire in un'atmosfera accogliente e sicura e dovrebbe essere realizzato da professionisti qualificati, che hanno ricevuto una formazione sulle tecniche di intervista attente sia all'età che al genere.

Diritto dell'integrazione culturale

Ambito europeo

Riferimenti normativi generali

Carta Sociale Europea 1961

Trattato sull'Unione Europea

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea (7 dicembre 2000)

Diritto dell'integrazione culturale

Carta europea dei diritti fondamentali - Carta di Nizza

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133501>

Art. 24

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono

esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li

riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,

l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due

genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Diritto dell'integrazione culturale

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea 26 giugno 1997

Si rintraccia una delle prime definizioni di minore straniero non accompagnato

Art. 1

La presente risoluzione si applica ai cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile. La presente risoluzione è parimenti applicabile ai minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri. Le persone contemplate al primo e secondo comma sono in appresso denominate «minori non accompagnati».

[...]

Diritto dell'integrazione culturale

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea 12 settembre 2013

Rafforzamento della necessità di tutela del minore straniero non accompagnato:

Raccomandazione n. 1

«rammenta che un minore non accompagnato è innanzitutto un bambino potenzialmente a rischio e che la protezione dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve essere il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea a tal riguardo, rispettando il principio di base dell'interesse superiore del bambino; ricorda che per bambino e di conseguenza per minore si intende qualsiasi persona, senza alcuna eccezione, che non abbia ancora completato il diciottesimo anno di vita; rileva che i minori non accompagnati, in particolare le giovani, sono due volte più suscettibili di essere confrontati con difficoltà e problemi rispetto agli altri minori; osserva che essi sono particolarmente vulnerabili, nella misura in cui essi hanno le stesse esigenze degli altri minori e rifugiati con cui condividono esperienze analoghe; sottolinea che le ragazze e le donne sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti nel corso del processo migratorio e che le ragazze non accompagnate sono particolarmente a rischio in quanto sono spesso il principale oggetto dello sfruttamento sessuale, degli abusi e della violenza; rammenta che nell'UE i minori non accompagnati sono spesso trattati dalle autorità come delinquenti che hanno violato le leggi sull'immigrazione, anziché come individui con diritti in funzione dell'età e delle circostanze particolari»

[...]

Diritto dell'integrazione culturale

Normativa di dettaglio

- ▶ direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
- ▶ direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare
- ▶ direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (art. 20 e 30)
- ▶ direttiva 2008/115/UE (artt. 3, 5, 10) per il rimpatrio dei cittadini irregolari, la direttiva 2013/33/UE (art. 2) c.d. direttiva accoglienza
- ▶ direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
- ▶ direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, art. 31 in merito alla rappresentanza del minore, la sua collocazione, la ricerca della famiglia di origine
- ▶ direttiva 2013/32/UE sul riconoscimento e revoca della protezione internazionale (in particolare art. 25 garanzie per i minori non accompagnati: rappresentante legale, informativa, conseguenze per mancato consenso alla visita medica)
- ▶ direttiva 2013/33/UE (art. 24) sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
- ▶ regolamento 604/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. Regolamento Dublino III) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide il cui art. 6 specificamente riguarda i minori non accompagnati e ne fissa garanzie ulteriori
- ▶ regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (art.6)

Diritto dell'integrazione culturale

Azioni dell'Unione Europea

<https://www.coe.int/en/web/children/> -
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_en

- ▶ 2007: Forum Europeo per i diritti dei minori
- ▶ 2009: Programma di Stoccolma (attuazione art. 24 Carta Nizza) attuato nel 2010 - 2014 «Piano di azione sui minori non accompagnati»
- ▶ Raccomandazione 20 febbraio 2013 «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»
- ▶ 2012: European Federation for street Children
- ▶ 2012-2015: Building Europe for and with Children

Diritto dell'integrazione culturale

Azioni dell'Unione Europea

Piano azione 2010 - 2014 prevede 3 linee azione:

1. Comprensione del fenomeno migratorio e collaborazione con i paesi di esodo
2. Sviluppo di sistemi di protezione e accoglienza
3. Ricerca di soluzione durature

Diritto dell'integrazione culturale

Azioni dell'Unione Europea

- ▶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
- Riformare il Sistema Europeo Comune di Asilo e Potenziare le vie legali di accesso all'Europa, 10 Febbraio 2016
- ▶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
- La Protezione Dei Minori Migranti, 12 Aprile 2017

«Tutti questi elementi dovrebbero essere portati avanti come parte dell'approccio globale dell'UE alla gestione della migrazione, e per garantire un'effettiva protezione dei minori migranti, con l'accento sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera¹⁵. Il principio dell'interesse superiore dei minori deve costituire un criterio fondamentale in tutte le azioni o le decisioni che li riguardano»

Le azioni: affrontare le cause profonde e proteggere i minori lungo le rotte della migrazione - rafforzare ulteriormente l'azione esterna dell'UE; identificazione e protezione rapida e totale; offrire un'adeguata accoglienza nell'unione europea

Diritto dell'integrazione culturale

Recenti attività del Consiglio d'Europa

Piano 2017 - 2019: «Refugee and Migrant Children in Europe»

Elementi fondamentali:

1. Accesso ai diritti da parte dei minori
2. Garanzia dell'effettiva protezione
3. Miglioramento dell'integrazione

Piano 2016 - 2021 sui diritti dell'infanzia

Piano 2016 - 2019 sulla costruzione di società inclusiva

Diritto dell'integrazione culturale

Aree di intervento sovra-nazionali

- ▶ Accoglienza
- ▶ Accertamento età
- ▶ Guardianship



Diritto dell'integrazione culturale

Soft law

Line Guida su settori specifici come strumento di armonizzazione

Esempi:

- ▶ Guidance on reception conditions fo unaccompanied children: operational standard and indicators
- ▶ EU Guidelines on the Promotion and protection of the rights of the child
- ▶ EASO Practical Guide on Age Assessment